

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/464 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2021

**relativo alla non approvazione dell'estratto di pepe di cayenna, *Capsicum annuum* L., varietà *annuum*, gruppo *longum*, come sostanza di base in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 marzo 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda da parte della società Bio Natural Protect per l'approvazione dell'estratto di pepe di cayenna, *Capsicum annuum* L., varietà *annuum*, gruppo *longum*, come sostanza di base destinata a essere utilizzata come repellente contro i mammiferi e gli uccelli granivori. Una successiva domanda aggiornata, ricevuta il 23 maggio 2019, era corredata degli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 31 marzo 2020 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica (2) sull'estratto di pepe di cayenna, *Capsicum annuum* L., varietà *annuum*, gruppo *longum*. L'Autorità ha concluso che le specifiche della sostanza attiva proposta, estratto di pepe di cayenna, *Capsicum annuum* L., varietà *annuum*, gruppo *longum*, compresa la capsaicina, suo principale componente attivo, non erano ben definite. Inoltre, secondo l'Autorità, il destino e il comportamento ambientale descritti per alcuni dei possibili componenti dell'estratto, tra cui la capsaicina, risultavano incerti ed erano necessari ulteriori studi sulla tossicità per tutte le specie non bersaglio. L'Autorità ha inoltre osservato come, in base a prove presentate da società all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, potesse essere necessario classificare i componenti dell'estratto di pepe di cayenna, *Capsicum annuum* L., varietà *annuum*, gruppo *longum*, come elementi nocivi se ingeriti nonché responsabili di gravi lesioni oculari e di irritazioni cutanee.
- (3) In aggiunta l'allora comitato scientifico dell'alimentazione umana aveva individuato un potenziale genotossico nella capsaicina (3).
- (4) Non era disponibile alcuna valutazione pertinente, effettuata conformemente ad altri atti normativi dell'Unione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for approval of *Capsicum annuum* L. var. *annuum*, *longum* group, cayenne extract to be used in plant protection as repellent to seed-eating mammals and birds*. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2020:EN-1838. 77 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2020-EN1838.

(3) *Opinion of the Scientific Committee on Food on Capsaicin* (adottato il 26 febbraio 2002); [https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs\\_food-improvement-agents\\_flavourings-out120.pdf](https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-out120.pdf).

